

Cass., civ. sez. II, del 10 febbraio 2016, n. 2637

1.2. Le censure sono infondate.

Correttamente i Giudici hanno escluso l'efficacia preclusiva in merito all'accertamento dello stato di incapacità naturale del testatore, che sarebbe derivata dalle richiamate sentenze, non potendo configurarsi l'autorità vincolante della cosa giudicata, invocata dai ricorrenti.

Innanzitutto va chiarito che, in relazione all'efficacia della sentenza penale di assoluzione nel presente giudizio iniziato nel 1989 trovava applicazione l'art. 654 cod. proc. peri. (ex art. 260 disposizioni transitorie cod. proc. pen.). Secondo la norma citata l'efficacia del giudicato penale nei giudizi civili ed amministrativi - in cui si controverte intorno ad un diritto o ad un interesse legittimo, il cui riconoscimento dipende dall'accertamento degli stessi fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale - opera nei confronti dell'imputato, della parte civile e del responsabile civile che si sia costituito o che sia intervenuto nel processo penale; tale norma, ponendo un'eccezione ai principi generali circa l'ambito di efficacia del giudicato, deve formare oggetto di stretta interpretazione, sicché va esclusa l'efficacia del giudicato penale nel giudizio civile ove non vi sia coincidenza soggettiva tra i due giudizi; evidentemente, se la richiamata sentenza non potrebbe avere alcuna efficacia nei confronti della beneficiaria del testamento - in quanto non parte di quel giudizio - non ha alcun senso parlare di giudicato vincolante nei confronti soltanto degli attori che furono parti civili nel giudizio promosso contro l'imputato Pellegrino per circonvensione di incapace.

Peraltro, va qui considerato che la sentenza impugnata ha verificato che era stato addirittura accertato lo stato di incapacità naturale del testatore, laddove l'assoluzione del Pellegrino era stata determinata dalla mancata prova degli atti di induzione.

Per quel che, poi, riguarda il giudizio conclusosi con la sentenza di inabilitazione, è appena il caso di accennare che l'autorità del giudicato sostanziale opera soltanto entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell'azione e presuppone che tra la precedente causa e quella in atto vi sia identità di parti, di "petitum" e di "causa petendi", posto che la sua efficacia vincolante deriva dal fatto che esso stabilisce la "regola" del caso concreto con riferimento al diritto sostanziale azionato e agli accertamenti che costituiscono la premessa logico giuridica della decisione : ne consegue che il giudizio successivamente instaurato deve investire il medesimo rapporto giuridico che ha già formato oggetto del primo; in difetto di tale presupposto, non rileva la circostanza che la seconda lite richieda accertamenti di fatto già compiuti nel corso della prima, in quanto l'efficacia oggettiva del giudicato non può mai investire singole questioni di fatto o di diritto.

Orbene, la sentenza di inabilitazione - che aveva escluso presupposti per la declaratoria di interdizione - aveva ad oggetto lo status del soggetto inabilitando nel giudizio promosso dai soggetti legittimati ai sensi dell'art. 417 cod. civ. e, pur spiegando al riguardo efficacia erga omnes per gli effetti previsti dagli artt. 421 e ss. cod. civ., nel testo ratione temporis applicabili, non poteva avere efficacia vincolante - in relazione alla verifica delle condizioni

mentali del D al momento della redazione del testamento – nel giudizio avente ad oggetto la invalidità del testamento per incapacità naturale del testatore, promosso ai sensi dell'art. 591 cod. civ. dagli eredi legittimi nei confronti del soggetto beneficiario dell'atto di ultima volontà, ben potendo essere annullato il testamento dell'inabilitato il quale, pur presumendosi capace di testare – non rientrando fra i soggetti incapaci legalmente di testare indicati dall'art. 591 cod. civ. - si provi che al momento della testamenti factio, si sia trovato, per qualsiasi causa, anche transitoria, in stato di incapacità di intendere o di volere.

E, per l'appunto, la sentenza ha verificato le condizioni mentali del testatore al momento della redazione del testamento, dovendo qui sottolinearsi che i Giudici non si sono affatto limitati a considerare gli elementi emersi nel giudizio conclusosi con la inabilitazione ovvero a dare rilevanza decisiva in particolare a quanto risultato dalla prima consulenza P (1977) - che aveva accertato una sindrome di decadimento mentale su base organica a carattere abituale - o ancora dai pareri dei vari ctu che avevano riferito di una progressiva evoluzione peggiorativa della malattia mentale.

In realtà, la sentenza ha fondato il suo convincimento, procedendo correttamente all'esame dell'atto di ultima volontà e desumendo la prova del grave stato di incapacità proprio alla luce delle modalità e del contenuto del testamento del 1980, con il quale senza apprezzabile giustificazione il de cuius aveva disposto spogliandosi della gran parte del suo patrimonio di consistente valore (di alcuni miliardi di lire) a favore di un soggetto estraneo alla famiglia ma coniuge di colui che fungeva da autista accompagnatore e che ebbe ad accompagnare il testatore anche dinanzi al notaio rogante il testamento.

Dunque, secondo i Giudici, lo stesso atto di ultima volontà era espressione sintomatica della grave e abituale infermità mentale che precludeva ogni capacità di discernimento e comprensione del significato degli atti compiuti e di autodeterminarsi, e non faceva altro che confermare quanto era emerso dagli accertamenti medico legali di cui si è detto.

Ciò posto, la sentenza ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui, ai fini dell'accertamento sulla sussistenza o meno della capacità di intendere e di volere del "de cuius" al momento della redazione del testamento, il giudice del merito non può ignorare il contenuto del testamento medesimo e gli elementi di valutazione da esso desumibili, in relazione alla serietà, normalità e coerenza delle relative disposizioni, nonché ai sentimenti ed ai fini che risultano averle ispirate (Cass.230/2011).

Ma allora appare evidente, come si è detto, che la sentenza ha compiuto in concreto la verifica delle condizioni mentali del testatore al momento della redazione del testamento e ha quindi ritenuto per tale ragione offerta, ex art. 2697 cod. civ. la prova rigorosa incombente a colui che agisce ai sensi dell'art. 591 cod. civ. : trattasi di un accertamento di fatto che è insindacabile in sede di legittimità se non per vizio di motivazione, da cui la sentenza è immune.

Ed invero, al riguardo deve osservarsi che il vizio deducibile ai sensi dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. deve consistere in un errore intrinseco al ragionamento del giudice che deve essere verificato in base al solo esame del contenuto del provvedimento impugnato ovvero alla sua

incoerenza logica, quale risulti dalle stesse argomentazioni del giudice, e non può risolversi nella denuncia della difformità della valutazione delle risultanze processuali compiuta dal giudice di merito rispetto a quella a cui, secondo il ricorrente, si sarebbe dovuti pervenire: in sostanza, ai sensi dell'art. 360 n. 5 citato, la (dedotta) erroneità della decisione non può basarsi su una ricostruzione soggettiva del fatto che il ricorrente formuli procedendo a una diversa lettura del materiale probatorio, atteso che tale indagine rientra nell'ambito degli accertamenti riservati al giudice di merito ed è sottratta al controllo di legittimità della Cassazione.

In realtà, le critiche formulate dai ricorrenti non sono idonee a scalfire la correttezza e la congruità dell'iter logico giuridico seguito dalla sentenza: le censure lamentate non denunciano un vizio logico della motivazione ma si concretano in argomentazioni volte a sostenere l'erroneo apprezzamento delle risultanze processuali.